



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3663

Seduta del 13/10/2020

Presidente **ATILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILÒ RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

I Dirigenti Rosetta Gagliardo Davide Sironi

L'atto si compone di 25 pagine

di cui 16 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

VISTA la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";

VISTA la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";

VISTA la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento all'art. 11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sociale Regionale;

VISTA, inoltre, la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATA la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";

VISTA la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 "Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura" (PRS) – Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - in cui si prevede lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di:

- adottare una lettura del bisogno più efficace, in un'ottica preventiva, di differenziazione, di integrazione tra i settori sanitario e sociosanitario e di personalizzazione degli interventi;
- realizzare la semplificazione dell'accesso ai servizi promuovendo attività di informazione, orientamento e accompagnamento della persona;
- garantire una presa in carico che tenga conto dei bisogni complessivi della persona;
- rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l'infanzia;
- potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità;

RICHIAMATA la d.g.r. 27 giugno 2013, n. X/326 "Determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013" che ha previsto, quale declinazione attuativa del principio di integrazione tra i diversi livelli istituzionali nei processi di analisi e di risposta al bisogno evitando duplicazioni e frammentazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi, e contestualmente garantendo appropriatezza nella risposta, la costituzione di una specifica Cabina di regia integrata tra A.T.S., A.S.S.T. e Comuni;

RICHIAMATA in particolare la d.g.r. 28 dicembre 2017 n. X/7631 "Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020" che individua tra le priorità, in continuità col precedente triennio di programmazione sociale, lo sviluppo di sistemi di conoscenza orientata a meglio identificare i reali bisogni della persona e della famiglia, la definizione di percorsi di presa in carico integrati tra Aziende sanitarie e Comuni, la ricomposizione tra risorse locali, regionali, statali e comunitarie destinate allo sviluppo del welfare lombardo, anche attraverso la Cabina di regia di cui alla d.g.r. n. 326/13;

VISTA la d.g.r. 23 aprile 2018 n. XI/45 "Aggiornamento dell'elenco delle unità di offerta sociali di cui all'allegato A alla d.g.r. n. 7437/2008 *Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'art. 4, c. 2 della l.r. n. 3/2008*";

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti regionali:

- d.g.r. 16 ottobre 2018, n. XI/662 "Adempimenti riguardanti il Decreto legislativo n. 147/2017 e successivi Decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e Linee di sviluppo delle politiche regionali";
- d.g.r. 18 maggio 2020 n. XI/3152 "Fondo Povertà annualità 2019: aggiornamento della d.g.r. n. XI/662 del 16 ottobre 2018 *Adempimenti riguardanti il d.lgs. N. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali*";
- d.g.r. 18 novembre 2019, n. XI/2457 "Cartella Sociale Informatizzata versione 2.0 – Approvazione linee guida e specifiche di interscambio informativo";
- d.g.r. 23 dicembre 2019, n. XI/2720 "Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma operativo regionale annualità 2019 – esercizio 2020";
- d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3105 "Aggiornamento Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 (DGR n. XI/1682/2019). Valorizzazione della qualità del servizio tiflogico e dei percorsi virtuosi e modalità di aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori qualificati – anno scolastico 2020/2021. Determinazioni";
- d.g.r. 20 luglio 2020, n. XI/3404 "Programma operativo regionale per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo di Noi Legge n.112/2016. Risorse annualità 2018/2019”;
- d.g.r. 15 aprile 2020 n. XI/3054 “Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 – esercizio 2020”;
 - d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3373 “Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni – Programmazione regionale degli interventi e criteri di riparto del Fondo nazionale annualità 2020, in attuazione del D.lgs n. 65/2017”;
 - d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3481 “Approvazione Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3);
 - d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20588 “Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”;
 - d.g.r. 9 marzo 2020 n. XI/2929 “Revisione ed aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli Asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni”;

RICHIAMATI inoltre i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° e 4 marzo 2020 e succ., che prevedono specifiche misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19;

RITENUTO opportuno che le risorse del Fondo Sociale Regionale siano utilizzate dagli Ambiti territoriali nel rispetto della programmazione sociale territoriale 2018-2020 e che le modalità di utilizzo siano condivise all'interno della Cabina di regia di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) della l.r. n. 23/15 e alle delibere n. 326/13 e n. 7631/17, affinché si sviluppi un approccio più integrato tra A.T.S., A.S.S.T. e Comuni, sia in risposta ai bisogni sociosanitari e sociali espressi dalle persone sia alla necessità di un migliore utilizzo di tutte le risorse regionali e statali assegnate;

CONSIDERATO che le risorse di parte corrente del Fondo Sociale Regionale assegnate agli Ambiti territoriali ammontano complessivamente per l'anno 2020 a euro 60.000.000,00 di cui:

- euro 54.000.000,00 destinati a cofinanziare le unità di offerta sociali, servizi e interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Anziani e Disabili, incluse anche le disabilità sensoriali;
- euro 6.000.000,00 finalizzati a sostenere le unità di offerta per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al periodo di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sospensione delle attività imposta dall'emergenza COVID-19 "Quota aggiuntiva COVID-19";

RITENUTO di applicare al riparto della quota di euro 54.000.000,00 i criteri di riparto definiti dalla d.g.r. 22 luglio 2020 n. XI/1978 per l'assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2019, come di seguito specificato:

- 1) 50% delle risorse ripartite su base capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2020);
- 2) 30% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati:
 - a) numero posti delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2019 (Anagrafica regionale AFAM);
 - b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità e minori (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 – flusso informativo Schede domiciliari);
 - c) numero minori in affidamento familiare (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 – flusso informativo Affidi);
- 3) 20% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate con il Fondo Sociale Regionale (rendicontazione 2019 – flussi informativi Schede analitiche e Schede domiciliari) rapportato sul totale delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2019 presenti nell'Ambito territoriale (Anagrafica regionale AFAM) escludendo dal calcolo l'unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per Minori;

VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenute, da parte del Comune di Milano, i Piani di assegnazione dei contributi e il mancato assolvimento del debito informativo riferiti al Fondo Sociale Regionale annualità 2017, 2018 e 2019;

RITENUTO pertanto di applicare per la sola quota di euro 54.000.000,00 la decurtazione del 20% all'importo assegnato al Comune di Milano rispetto all'assegnazione riferita al Fondo Sociale Regionale 2019;

PRESO ATTO che in data 31/10/2019 prot. n. P.0109061 il Commissario prefettizio del Comune di Campione d'Italia ha comunicato l'impossibilità a programmare le



Regione Lombardia LA GIUNTA

risorse riferite al Fondo Sociale Regionale 2019, pertanto nell'applicazione dei sopra citati criteri di riparto sono stati utilizzati i dati disponibili riferiti alla popolazione ISTAT e all'Anagrafica regionale AFAM;

RITENUTO di applicare alla quota aggiuntiva COVID-19 pari a euro 6.000.000,00 il criterio di riparto calcolato sul totale dei posti in esercizio di tutte le unità di offerta per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) attive e in regolare esercizio, registrate nell'Anagrafica regionale AFAM al 30/09/2020 considerando i massimali previsti dai requisiti minimi di esercizio:

- 60 posti per l'Asilo nido;
- 10 posti per il Micronido;
- 5 posti per il Nido famiglia;
- 30 posti per il Centro prima infanzia;

RITENUTO di riconoscere, a valere sulle risorse di cui al punto precedente, alle strutture per la prima infanzia pubbliche e private (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), a titolo di indennizzo, euro 95,00 per posto in esercizio determinato dal numero dei posti dichiarati nell'Anagrafica regionale AFAM al 30/09/2020, considerando i massimali sopra citati;

DATO ATTO che la quota aggiuntiva di euro 6.000.000,00, finalizzata a sostenere le unità di offerta per la prima infanzia pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dall'emergenza COVID-19, ha carattere di straordinarietà legato all'emergenza sanitaria e che, come tale, non deve influenzare il quadro programmatico connesso all'assegnazione del contributo ordinario di euro 54.000.000,00 a sostegno di tutte le unità d'offerta, inclusi i servizi per la prima infanzia;

RITENUTO di prevedere che l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale, per la quota aggiuntiva COVID-19, deve pubblicare il bando / avviso ad evidenza pubblica per la raccolta delle domande di ammissione all'indennizzo presentate dagli Enti gestori - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL per una durata di 30 giorni - nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa e assumendo modalità operative che garantiscano ampia pubblicizzazione su tutto il territorio dell'Ambito, per consentire a tutti gli Enti gestori pubblici e privati dei servizi per la prima infanzia di parteciparvi;

VISTO l'Allegato A "Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Sociale Regionale 2020", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINATO di assegnare agli Ambiti territoriali dei Comuni, tramite le Agenzie di tutela della salute (A.T.S.), le risorse del Fondo Sociale Regionale per finanziare nell'esercizio 2020 la rete delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, nel rispetto della programmazione 2018/2020 e per sostenere le unità di offerta per la prima infanzia che hanno dovuto sospendere le attività per l'emergenza COVID-19, come indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi euro 60.000.000,00;

DATO ATTO che le risorse assegnate con il presente provvedimento sono disponibili per euro 59.000.000,00 sul capitolo 12.07.104.5943 e per euro 1.000.000,00 sul capitolo 12.02.104.13551 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020;

PRESO ATTO che le modalità di utilizzo e di riparto agli Ambiti territoriali delle risorse del Fondo Sociale Regionale annualità 2020, definite con il presente provvedimento, sono state condivise con ANCI Lombardia in data 6 ottobre 2020 presso l'Assessorato Politiche Sociali, Abitative e Disabilità;

SENTITE le OO.SS. maggiormente rappresentative nell'incontro svoltosi in data 7 ottobre 2020 presso Palazzo Pirelli nel corso del quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di riparto agli Ambiti territoriali delle risorse del Fondo Sociale Regionale annualità 2020;

RICHIAMATO il decreto 29 marzo 2018 n. 1 ad oggetto "XI legislatura – Nomina dei componenti della Giunta Regionale" che costituisce la Giunta Regionale dell'XI Legislatura;

VISTA la l.r. n. 20/08 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

STABILITO infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs n. 33/13, art. 26 e 27 e di darne comunicazione alle A.T.S. e ai Comuni;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di prendere atto che le risorse di parte corrente del Fondo Sociale Regionale per il finanziamento dei servizi e degli interventi sociali ammontano complessivamente per l'anno 2020 a euro 60.000.000,00;
2. di destinare euro 54.000.000,00 al cofinanziamento delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Anziani e Disabili, incluse anche le disabilità sensoriali;
3. di destinare euro 6.000.000,00 al sostegno delle unità di offerta per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dall'emergenza COVID-19 "Quota aggiuntiva COVID-19";
4. di riconoscere, a valere sulle risorse di cui al punto precedente, alle strutture per la prima infanzia pubbliche e private (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), a titolo di indennizzo, euro 95,00 per posto in esercizio determinato dal numero dei posti dichiarati nell'Anagrafica regionale AFAM al 30/09/2020, considerando i massimali previsti dalla normativa regionale in materia di requisiti minimi gestionali, strutturali e organizzativi;
5. di dare atto che la quota aggiuntiva di euro 6.000.000,00, finalizzata a sostenere le unità di offerta per la prima infanzia pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dall'emergenza COVID-19, ha carattere di straordinarietà legato all'emergenza sanitaria e che, come tale, non deve influenzare il quadro programmatico connesso all'assegnazione del contributo ordinario di euro 54.000.000,00 a sostegno di tutte le unità d'offerta, inclusi i servizi per la prima infanzia;
6. di prevedere che l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale, per la quota aggiuntiva COVID-19, deve pubblicare entro 30 gg dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, il bando / avviso ad evidenza pubblica per la raccolta per la durata di 30 gg delle domande presentate dagli Enti gestori per l'ammissione all'indennizzo nel rispetto della normativa



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sulla trasparenza amministrativa e assumendo modalità operative che garantiscano ampia pubblicizzazione su tutto il territorio dell'Ambito, per consentire a tutti gli Enti gestori pubblici e privati dei servizi per la prima infanzia di parteciparvi;

7. di approvare l'Allegato A "Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di assegnare, sulla base dei criteri definiti in premessa e nell'Allegato A,, agli Ambiti territoriali dei Comuni, tramite le Agenzie di tutela della salute (A.T.S.), le risorse del Fondo Sociale Regionale per finanziare nell'esercizio 2020 la rete delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, nel rispetto della programmazione 2018/2020 e per sostenere le unità di offerta per la prima infanzia che hanno dovuto sospendere le attività per l'emergenza COVID-19, come indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi euro 60.000.000,00;
9. di dare atto che le risorse complessivamente assegnate con il presente provvedimento sono disponibili per euro 59.000.000,00 sul capitolo 12.07.104.5943 e per euro 1.000.000,00 sul capitolo 12.02.104.13551 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs n. 33/13, art. 26 e 27 e di darne comunicazione alle A.T.S. e ai Comuni.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2020

PREMESSA

La programmazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020 si inserisce nel contesto attuale complessivamente modificato rispetto all'inizio dell'emergenza pandemica e l'approccio richiesto è quello di collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità. IL sistema locale dei servizi e interventi sociali è chiamato ad un'attenta lettura dei bisogni presenti e dei nuovi bisogni determinati dalla crisi e a garantire con continuità e rafforzare tutti quei servizi che possono contribuire a mantenere la massima coesione sociale delle comunità. È fondamentale che i sistemi sociali locali coinvolti nell'attuale contesto di crisi ridefiniscano ed adattino nel modo migliore i servizi e le prestazioni per garantire risposte appropriate ai nuovi bisogni con particolare attenzione verso coloro che si trovano in condizione di fragilità.

In questa prospettiva, le risorse del Fondo Sociale Regionale messe a disposizione da Regione Lombardia per l'anno 2020 ammontano complessivamente a **€ 60.000.000,00** le cui finalizzazioni sono di seguito esplicitate.

Una quota del Fondo – pari a **€ 54.000.000,00** - è finalizzata al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione ai bisogni della persona con la sua famiglia e promuovendo azioni, interventi, progettualità che vedono i diversi attori locali operare nella direzione di una reale integrazione delle politiche e ricomposizione delle risorse.

Le risorse del Fondo Sociale Regionale, utilizzate unitamente alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, comunitari, fondi regionali per le politiche abitative, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.), concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della **programmazione sociale 2018-2020**.

Inoltre, una quota del Fondo – pari a **€ 6.000.000,00** – è finalizzata a sostenere le unità di offerta che hanno risentito maggiormente delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dalle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, quali le unità di offerta per la prima infanzia: Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia.

Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall'emergenza sanitaria, ha rappresentato un periodo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. Oltre all'importante funzione educativa, emerge con evidenza l'ulteriore funzione del nido come fattore di crescita generale e strumento di sostegno alla famiglia nella gestione della propria genitorialità, oltreché misura di conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e permanenza della donna nel mondo del lavoro. Diventa, quindi, necessario prevedere misure di sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia affinché le attività possano proseguire regolarmente dopo la fase di chiusura.

Per quanto riguarda, invece, le unità di offerta sociali diurne e semiresidenziali per persone con disabilità, che hanno ugualmente sospeso e/o ridotte le attività, si rimanda all'articolo 104 della legge 17 luglio 2020 n.77 a cui seguiranno successivi provvedimenti regionali.

In coerenza con quanto espresso nell'Allegato A alla d.g.r. 15 aprile 2020 n. XI/3054, relativa al riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2019, nell'ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, la programmazione del Fondo Sociale Regionale 2020 dovrà tener conto anche delle risorse destinate alla misura di contrasto alla povertà, delle risorse a sostegno della disabilità (il Fondo per le non autosufficienze e quello per il «Dopo di noi»), di quelle stanziare ai sensi del D. lgs 13 aprile 2017 n. 65 finalizzate allo sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, comprendendo anche le unità di offerta rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), nonché delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2019, la cui programmazione è stata definita a livello locale il 18 settembre 2020.

Si richiamano, inoltre, i fondi nazionali e regionali (L. n. 124/2013 e l.r. n. 16/2016) destinati agli Enti locali e alle ALER per sostenere i costi di locazione dei nuclei assegnatari di servizi abitativi pubblici, sociali e di libero mercato, e la morosità incolpevole.

Ai fini dell'efficacia delle risposte ai bisogni delle persone si evidenzia, inoltre, la necessità che tutti i soggetti - Regione, Enti locali, Terzo settore e Enti gestori - valorizzino l'ampio insieme di interventi e servizi, evidenziandone i punti di forza delle azioni in essere e correggendone le criticità, all'interno di un percorso di graduale incremento delle risposte esistenti e della loro crescente messa in rete.

ESITI RENDICONTAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019¹

Dall'analisi dei dati di rendicontazione del Fondo Sociale Regionale 2019 si rileva che il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto alle persone anziane e alle persone con disabilità è il servizio maggiormente finanziato con il 21,1% del Fondo, pari a circa 9,9 mln di euro, confermando sostanzialmente gli stessi dati del 2018. Il finanziamento interessa il 54% dei servizi domiciliari attivi per anziani e disabili presenti in Lombardia al 31/12/2019 (824 su 1.535) e copre il 19% dei costi di gestione.

I contributi destinati da parte dei Comuni al pagamento delle rette per l'accoglienza dei propri minori nelle Comunità residenziali sono la seconda voce finanziata dal Fondo per il 20,9%, pari a circa 9,8 mln di euro. In tale caso, il Fondo contribuisce alla copertura del 12% degli oneri destinati al pagamento delle rette.

I servizi rivolti alla prima infanzia (Asili Nido, Micronidi e Centri Prima Infanzia) sono finanziati con il 17,6% del Fondo, pari a circa 8,2 mln di euro. In questo caso, il finanziamento

¹ L'analisi che segue non comprende i dati riferiti al Comune di Milano in quanto ad oggi non è pervenuta la rendicontazione riferita al Fondo Sociale Regionale 2017, 2018 e 2019.

interessa circa il 36% del totale delle strutture attive presenti in Lombardia al 31/12/2019 (891 su 2.453) e copre circa il 4% dei costi gestionali.

Per quanto riguarda gli altri interventi finalizzati al sostegno delle famiglie con minori in difficoltà, si evidenzia che l'8,2% del Fondo (3,8 mln) è destinato agli interventi di affido familiare con una copertura dei costi sostenuti pari al 35% e il 9,5% del Fondo, invece, sostiene il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori per un importo di circa 4,4 mln. Per questa tipologia di unità di offerta, il finanziamento interessa il 99,6% dei servizi domiciliari per minori attivi presenti in regione al 31/12/2019 (562 su 564) e copre il 25% dei costi gestionali. Si evidenzia che il servizio di educativa domiciliare minori è l'unica unità di offerta finanziata quasi completamente dal Fondo.

Si rileva, inoltre, che per i Centri SocioEducativi il contributo rappresenta il 5,5% del Fondo, pari a 2,5 mln di euro. I servizi finanziati rappresentano il 71% dei Centri Socio Educativi attivi presenti in Lombardia al 31/12/2019 (150 su 212) e la copertura dei costi gestionali è pari al 7%.

Sempre per l'area disabilità, si evidenzia che per le Comunità Alloggio il contributo rappresenta il 3,9% del Fondo, pari a 1,8 mln di euro. I servizi finanziati costituiscono il 47% della rete (118 su 253) e la copertura dei costi gestionali è pari al 5%.

Riguardo alla possibilità prevista dalla d.g.r. n. 1978/2019 di utilizzare parte delle risorse per "altri interventi", tra i quali prioritariamente quelli destinati ad azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l'inclusione sociale e socio-economica (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, misure di sostegno al reddito, ecc.), si rileva l'utilizzo del Fondo nella misura del 4,5% per un importo di circa 2,1 mln di euro. Il finanziamento ha riguardato principalmente gli inserimenti lavorativi.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo del Fondo come quota di riequilibrio / riserva si evidenzia un utilizzo del 2% pari a 0,9 mln di euro.

Rispetto al Fondo Sociale Regionale 2018, si confermano sostanzialmente le stesse percentuali di utilizzo delle risorse regionali.

Si rileva come punto di attenzione nella definizione a livello territoriale dei criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale 2020 quello di mantenere, laddove possibile, dei meccanismi di riparto che garantiscano una copertura omogenea rispetto agli interventi ed alle varie tipologie di unità di offerta sociale. Si rileva, inoltre, che tale copertura dovrebbe garantire una quota di contributo alla singola unità di offerta / servizio che sia ragionevolmente significativa ai fini del sostegno dei costi di gestione.

A1) QUOTA FONDO SOCIALE REGIONALE € 54.000.000,00

1. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DELLE RISORSE

La ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l'assegnazione in forma indistinta delle risorse per Ambito territoriale e comporta, da parte dell'assemblea dei Sindaci, la definizione di criteri di utilizzo delle stesse, approvati coerentemente alle indicazioni regionali e agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona.

Attraverso il raccordo operativo tra le Agenzie di tutela della salute (ATS) e i Comuni nell'ambito della Cabina di regia, dovrà essere considerato attentamente il livello dei bisogni a cui rispondere mediante valutazioni di ordine epidemiologico. Ciò in relazione anche alla necessità di favorire una efficace azione di coordinamento nell'impiego delle diverse risorse a sostegno delle fragilità personali e familiari (sociali sociosanitarie e/o economiche) in una logica di integrazione degli interventi.

Sulla base dei criteri introdotti con i riparti del Fondo Sociale Regionale per le annualità 2018 e 2019, che sostituiscono quelli previsti dalla d.g.r. 29 marzo 2006 n. VIII/2222 "Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi per l'anno 2006" – allegato 1, anche per l'annualità 2020 si applicano gli stessi criteri di riparto previsti dalla d.g.r. 22 luglio 2019 n. XI/1978, come di seguito specificato:

- 1) **50%** delle risorse ripartite su base capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2020);
- 2) **30%** delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati:
 - a) numero posti delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2019 (Anagrafica regionale AFAM);
 - b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità e minori (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 – flusso informativo Schede domiciliari);
 - c) numero minori in affidamento familiare (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 – flusso informativo Affidi);
- 3) **20%** delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate con il Fondo Sociale Regionale, (rendicontazione 2019 – flussi informativi Schede analitiche e Schede domiciliari) rapportato sul totale delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2019 presenti nell'Ambito territoriale (Anagrafica regionale AFAM) escludendo dal calcolo l'unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per Minori.

Le risorse sono ripartite agli Ambiti territoriali nella misura indicata nell'**Allegato B** alla presente deliberazione.

2. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Il Fondo Sociale Regionale dovrà essere utilizzato per il sostegno delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, già funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione delle rette degli utenti, laddove richiesto, e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie.

Brevemente e in via esemplificativa, si richiamano le unità di offerta della rete sociale regionale che possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:

AREA MINORI E FAMIGLIA

- **Affidi:** Affidamento di minori a Comunità o a famiglia (eterofamiliare o a parenti entro il quarto grado)
- **Assistenza Domiciliare Minori**
- **Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l'Autonomia**
- **Asilo Nido**, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale), **Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia**
- **Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile**

Si fa presente che, laddove i criteri di utilizzo approvati dall'assemblea dei Sindaci lo abbiano previsto, potranno accedere al contributo del Fondo Sociale Regionale 2019 anche i servizi sperimentali SFA Minori di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2010 n. 694, fermo restando che gli SFA che faranno richiesta di contributo abbiano mantenuto i requisiti previsti dalla d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11263.

AREA DISABILI

- **Servizio di Assistenza Domiciliare**
- **Centro Socio Educativo**
- **Servizio di Formazione all'Autonomia**
- **Comunità Alloggio Disabili**

Si conferma che le Comunità di accoglienza residenziale per disabili, pur se accreditate come Comunità Socio Sanitaria, sono finanziabili con il Fondo Sociale Regionale indipendentemente dalla presenza di utenti che usufruiscono di voucher di lungo assistenza.

AREA ANZIANI

- **Servizio di Assistenza Domiciliare**
- **Alloggio Protetto per Anziani**
- **Centro Diurno Anziani**
- **Comunità Alloggio Sociale per Anziani**

Inoltre, una quota del Fondo Sociale Regionale potrà essere destinata come segue:

- Nella misura massima del **5%** del Fondo assegnato per la costituzione presso gli Ambiti territoriali di un fondo di riequilibrio/riserva, se ritenuto coerente con la programmazione espressa nel Piano di Zona. Tale fondo potrà essere integrato con eventuali residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni precedenti.
- Nella misura massima del **10%** del Fondo assegnato per "altri servizi e interventi", tra i quali considerare prioritariamente quelli destinati a copertura delle rette per minori accolti in servizi sociali residenziali, azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l'inclusione sociale (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, assistenza educativa scolastica, fondo di solidarietà, ecc.).

3. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE A LIVELLO LOCALE

Gli Ambiti territoriali, con approvazione dell'assemblea dei Sindaci, definiscono i criteri di ripartizione per area di intervento e tipologia di unità di offerta, definiscono il bando / avviso ad evidenza pubblica e procedono, dopo l'esame delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed erogare agli Enti gestori i finanziamenti derivanti dall'applicazione dei criteri definiti. In particolare, si evidenzia che:

1. Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al **finanziamento delle attività per l'anno in corso**. Si precisa, quindi, che al finanziamento sono ammesse le unità di offerta attive nel 2020; nel caso in cui l'unità di offerta cessasse l'attività nel 2020, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso del 2020.
2. Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all'Ente gestore, vengono prese a riferimento le **rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell'anno 2019**. Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l'attività nel 2020.
3. Il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta sperimentali.
4. La rendicontazione riferita all'anno 2019 viene presentata all'Ufficio di Piano **dagli Enti gestori pubblici e privati** contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informatici definiti e forniti dall'Ufficio di Piano stesso.
5. Per le unità di offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla **dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente gestore**, indirizzata all'Ufficio di Piano, in cui si attesta di aver inserito nel gestionale regionale "Minori in Comunità" (Minori Web) i dati riferiti ai minori accolti nell'anno 2019, in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia.

Come già precisato, per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, **le unità di offerta sociali devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della d.g.r.23 aprile 2018 n. XI/45 e devono essere in regolare esercizio nell'anno in corso** (in possesso dell'autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3/2008, avere trasmesso al Comune sede dell'unità di offerta la Comunicazione Preventiva per l'Esercizio - CPE). Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice CUDES assegnato a seguito della registrazione da parte dell'Ufficio di Piano. Le ATS e Regione si riservano di effettuare delle verifiche di congruenza tra i codici CUDES presenti nei flussi di rendicontazione (schede analitiche, schede domiciliari e affidi) del Fondo Sociale Regionale e quelli presenti nel gestionale AFAM. Nella fase di assegnazione del contributo alle unità di offerta, gli Uffici di Piano dovranno porre attenzione all'entità dell'importo assegnato, evitando parcellizzazioni o "distribuzioni a pioggia" che determinino contributi non coerenti con i costi di gestione delle unità di offerta. A tal fine, si indica la quota minima di contributo a ciascuna unità di offerta sociale pari a € **300,00** al di sotto della quale non è possibile riconoscere il contributo.

4. EROGAZIONE DELLE RISORSE

Regione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, provvede al trasferimento delle risorse del Fondo Sociale Regionale alle ATS. Indipendentemente dal trasferimento delle risorse, i verbali degli incontri delle Cabine di regia, di cui al punto 6, dovranno essere inviati **entro il 31 dicembre 2020** dalle ATS agli indirizzi di posta elettronica:

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it

Le **ATS** provvedono ad erogare agli Ambiti territoriali le risorse del Fondo Sociale Regionale secondo le seguenti modalità:

- Il **70%** dell'assegnazione spettante, al ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui all'allegato B del presente atto.
- Il **30%** a saldo, a seguito della conclusione della fase dei controlli di secondo livello.

Per gli Ambiti territoriali **che non hanno assolto al debito informativo** relativo al Fondo Sociale Regionale per l'anno 2019 e/o per gli anni precedenti, l'erogazione del 70% sarà effettuata solo ad assolvimento del debito informativo e successivi esiti sui controlli di secondo livello da parte di Regione.

Le ATS sono tenute a comunicare alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l'avvenuta liquidazione agli Ambiti territoriali delle quote di acconto e di saldo agli indirizzi di posta elettronica:

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it

Gli **Uffici di Piano**, a ricevimento delle quote spettanti (in acconto e a saldo), provvedono all'erogazione dei contributi agli Enti gestori come da piano di assegnazione approvato dall'assemblea dei Sindaci.

Si richiama l'attenzione degli Uffici di Piano sulla necessità di prevedere modalità e tempi di liquidazione degli acconti e dei saldi del Fondo agli Enti gestori pubblici e privati che tengano conto delle necessità gestionali e di cassa dei medesimi.

5. MODALITÀ OPERATIVE

L'assemblea dei Sindaci – in raccordo con l'ATS nell'ambito della Cabina di Regia – definisce e approva i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2020.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale predispone il bando / avviso ad evidenza pubblica secondo un format condiviso che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Soggetto proponente
- Titolo
- Finalità e risorse
- Soggetti che possono presentare la domanda
- Requisiti e condizioni
- Interventi / unità di offerta sociali finanziabili
- Spese ammissibili / non ammissibili
- Tempi e modalità di presentazione della domanda
- Documenti da allegare alla domanda
- Come vengono valutate le domande
- Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione
- Modalità di erogazione del contributo
- Controlli, revoche, sanzioni
- Informativa sul trattamento dei dati personali
- A chi rivolgersi per informazioni

L'Ambito territoriale, nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa, assume modalità operative che garantiscano **ampia pubblicizzazione** del bando / avviso ad evidenza pubblica su tutto il territorio dell'Ambito, anche attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali di tutti i Comuni afferenti all'Ambito.

L'Ufficio di Piano riceve le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione dell'anno 2019, da parte degli Enti gestori pubblici e privati, effettua tutte le attività istruttorie per la predisposizione del piano di assegnazione dei contributi che viene approvato dall'assemblea dei Sindaci. Nel piano di assegnazione devono essere specificati gli eventuali Enti gestori esclusi dai contributi con le relative motivazioni.

L'Ufficio di Piano, per il tramite dell'ATS, deve comunicare alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità la data e le modalità di pubblicizzazione del bando / avviso utilizzando lo schema

che sarà messo a disposizione dalla Direzione. La documentazione dovrà essere trasmessa da parte dell'ATS ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it

6. RUOLO DELLA CABINA DI REGIA

In continuità con le annualità precedenti, la Cabina di regia, istituita presso l'ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015, dovrà porre all'ordine del giorno le seguenti tematiche:

- Analisi del bisogno del territorio.
- Condivisione e definizione dei criteri omogenei di riparto del Fondo Sociale Regionale.
- Considerare, tra i criteri per il riparto delle risorse, non solo gli utenti delle unità di offerta residenti nel territorio di riferimento, ma tutti gli utenti (anche provenienti da altri territori) che usufruiscono delle unità di offerta richiedenti il finanziamento, con la finalità di giungere in prospettiva ad un utilizzo omogeneo del Fondo.
- Condivisione di un format comune di bando / avviso ad evidenza pubblica e delle modalità di pubblicizzazione, secondo le indicazioni contenute nel presente Allegato.
- Analisi dei costi delle unità di offerta e delle rette applicate alle persone.
- Verifica dell'effettivo contenimento delle rette a seguito dell'erogazione del Fondo Sociale Regionale.
- Governo, monitoraggio e verifica degli interventi sociali e sociosanitari, erogati dalle aziende sanitarie e dai Comuni, nell'ambito delle aree comuni di intervento, oggetto del presente provvedimento.
- Sviluppo di un approccio integrato della migliore presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda dei cittadini.

7. IL DEBITO INFORMATIVO: MODALITÀ E TEMPI

Il debito informativo per l'anno 2020 è costituito da:

1. **Piano di assegnazione dei contributi** deliberato dall'assemblea dei Sindaci.
2. **Scheda analitica** di rilevazione delle attività riferite **alle sole unità di offerta sociali finanziate** che, a partire da questa rilevazione, conterrà anche la **scheda di sintesi** sul riparto del Fondo.
3. **Scheda di rilevazione** degli interventi di affido di minori a famiglie o a Comunità residenziali.
4. **Scheda di rilevazione** del servizio di assistenza domiciliare.

Si evidenzia, per quanto riguarda la compilazione delle schede analitiche e domiciliari, l'importanza dell'inserimento del codice CUDES riferito alle unità di offerta sociali presenti nell'anagrafica regionale AFAM, in quanto ciò permette una univocità informativa dell'unità di offerta specifica ed una semplificazione della rendicontazione stessa.

Ai fini dell'acquisizione del debito informativo del Fondo Sociale Regionale attraverso sistemi che consentono il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 GDPR, dovrà essere utilizzato SMAF (Sistema Modulare di Acquisizione Flussi), ad esclusione del piano di assegnazione, la cui acquisizione avverrà esclusivamente attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it

Il debito informativo così composto deve essere trasmesso alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità da parte dell'ATS entro il **19 febbraio 2021**. Sarà cura della Direzione Generale trasmettere successivamente agli Ambiti territoriali e alle ATS le indicazioni operative per la rendicontazione e l'invio del debito informativo.

8. CONTROLLI

8.1 CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

I controlli di primo livello sono effettuati dall'ATS che provvede a:

- Verificare la coerenza dei piani di assegnazione dei contributi, trasmessi dagli Ambiti territoriali, secondo le indicazioni regionali.
- Verificare la correttezza della compilazione degli strumenti di rendicontazione.
- Richiedere agli Ambiti eventuali modifiche, correzioni, integrazioni ecc.
- Validare il piano di assegnazione e le schede di rendicontazione caricate in SMAF.

8.2 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

A seguito dell'assolvimento del debito informativo da parte degli Ambiti territoriali e la validazione da parte dell'ATS, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal presente allegato e dalle successive indicazioni operative, la D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità provvede ad effettuare controlli di secondo livello sui flussi informativi e a inviare **entro il 31 marzo 2021** alle ATS dei report di esito utili per la correzione degli errori individuati da parte degli Uffici di Piano che risultassero non conformi.

Si ribadisce che solo a seguito degli esiti sui controlli di secondo livello e delle eventuali correzioni da parte degli Uffici di Piano, secondo i tempi e le modalità stabilite successivamente dalla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, sarà possibile erogare da parte dell'ATS il saldo del Fondo assegnato.

I controlli di secondo livello riguardano:

- la coerenza dei codici CUDES inseriti con quelli presenti in AFAM;
- il rispetto dell'obbligatorietà di compilazione per i campi in cui è prevista; a questo proposito, per i campi numerici di imputazione economica in cui è obbligatoria la valorizzazione, sarà considerato nullo qualsiasi valore non verosimile come ad esempio 1, 2, 3, ..., 999999, ecc.;
- il rispetto della quota minima di contributo (€ 300,00) per ciascuna unità di offerta sociale.

E' facoltà della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità prevedere qualora fosse necessario ulteriori modalità di controllo.

A2) QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 € 6.000.000,00

La quota aggiuntiva di € 6.000.000,00 è finalizzata al riconoscimento di un indennizzo per il mantenimento delle unità di offerta per la prima infanzia in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

I **beneficiari** dell'indennizzo sono tutti gli Enti gestori pubblici e privati di Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia attivi e in regolare esercizio (autorizzazione al funzionamento / messa in esercizio a seguito di CPE) e presenti nell'Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali - AFAM) al 30/09/2020.

In Lombardia la rete delle unità di offerta per la prima infanzia è rappresentata da 2.440 strutture, di cui 569 a gestione pubblica (23%) e 1.871 a gestione privata (77%).

In considerazione del fatto che le unità di offerta per la prima infanzia finanziate con il Fondo Sociale Regionale 2019 – pari al 36% del totale delle unità di offerta sociali finanziate – registrano mediamente un numero maggiore di iscritti rispetto ai posti in esercizio, il riferimento ai fini del calcolo dell'indennizzo è il numero di posti in esercizio registrati in AFAM per un massimo di:

- 60 posti per l'Asilo nido
- 10 posti per il Micronido
- 5 posti per il Nido famiglia
- 30 posti per il Centro prima infanzia

nel rispetto dei requisiti minimi di esercizio previsti dalla normativa regionale.

L'indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a **€ 95,00** una tantum.

La ripartizione della quota aggiuntiva avviene per Ambito territoriale per il totale dei posti in esercizio delle strutture per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) attive e in regolare esercizio, registrate nell'Anagrafica regionale AFAM al 30/09/2020, considerando i massimali sopra citati.

Regione, **entro 20 giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, provvede al trasferimento delle risorse della quota aggiuntiva COVID-19 alle ATS, le quali provvederanno ad erogare il 100% dell'assegnazione spettante a ciascun Ambito territoriale, al ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui all'Allegato B del presente atto e solo successivamente alla pubblicazione del bando / avviso ad evidenza pubblica specifico per la presente misura di indennizzo.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale pubblica il **bando / avviso ad evidenza pubblica** per la raccolta delle domande di ammissione al contributo **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa e assumendo modalità operative che

garantiscono ampia pubblicizzazione su tutto il territorio dell'Ambito per consentire a tutti gli Enti gestori pubblici e privati dei servizi per la prima infanzia di parteciparvi.

La domanda di ammissione al contributo prevista dal bando / avviso ad evidenza pubblica, compilata dai soggetti richiedenti anche attraverso autodichiarazioni, deve fornire i seguenti elementi informativi:

- Estremi dell'autorizzazione al funzionamento / presentazione CPE
- Tipologia dell'unità di offerta (Asilo nido, Micronido, Nido famiglia, Centro prima infanzia)
- Denominazione esatta dell'unità di offerta
- Indirizzo della struttura
- Denominazione dell'Ente gestore
- Codice fiscale o partita IVA dell'Ente gestore
- Indirizzo sede legale Ente gestore
- Natura giuridica dell'Ente gestore (pubblica/privata)
- Numero posti in esercizio dell'unità di offerta
- Numero dei bambini iscritti per l'anno educativo 2019/2020
- Eventuale numero dei bambini con disabilità iscritti per l'anno educativo 2019/2020
- Valore medio per iscritto della retta applicata
- Codice IBAN aggiornato o gli estremi del conto di tesoreria unica

Nella domanda, inoltre, il richiedente deve dichiarare che l'indennizzo richiesto non è diretto a sostenere costi della struttura già coperti attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo percepiti.

L'Ufficio di Piano, verificata la veridicità delle informazioni autocertificate dall'Ente gestore, attraverso gli strumenti in suo possesso, compresa l'Anagrafica regionale AFAM, provvede all'erogazione dell'indennizzo pari a € 95,00 per posto in esercizio secondo modalità e tempi di liquidazione che tengano conto delle necessità gestionali e di cassa degli Enti gestori pubblici e privati.

Eventuali economie potranno essere utilizzate nella programmazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2021.

La quota aggiuntiva COVID-19 prevede un debito informativo costituito da una scheda analitica di rilevazione delle unità di offerta sociali per la prima infanzia beneficiarie dell'indennizzo. Tale scheda, predisposta dagli Uffici regionali, sarà acquisita esclusivamente attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it entro il **19 febbraio 2021**.

Per quanto riguarda i **controlli** sul debito informativo, Regione verificherà:

- la coerenza dei codici CUDES;
- la coerenza dei posti in esercizio con quelli dichiarati nell'Anagrafica regionale AFAM;
- il rispetto della quota di indennizzo prevista dal presente provvedimento.